

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 709-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE MARTINELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CORRIAS** Efisio e **DERIU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1969

Comunicata alla Presidenza il 19 giugno 1970

Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento
degli ufficiali della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame presenta indubbiamente i caratteri di una legge-regolamento, in quanto il suo contenuto sostanziale è assai più vicino a quello di un atto amministrativo che non a quello di una legge generale: infatti, con questo provvedimento, il Senato è chiamato ad occuparsi di alcune promozioni di ufficiali all'interno del Corpo della guardia di finanza. Ma tale considerazione non deve indurre a ritenere scarsamente importante il disegno di legge.

I presentatori, senatori Efsio Corrias e Deriu, hanno preso le mosse dalla singolare situazione venutasi a creare all'interno del Corpo della guardia di finanza in conseguenza di una serie di provvedimenti legislativi, susseguitisi nel corso di una quindicina d'anni. Tale situazione si riassume nella impossibilità, per alcuni ufficiali, di beneficiare delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei diversi Corpi armati introdotte per la prima volta nel 1955 ed estese alla Guardia di finanza soltanto con la legge 24 ottobre 1966, n. 887. In particolare, alcuni ufficiali della Guardia di finanza non hanno potuto, come affermano i presentatori, maturare nel triennio 1967-69, considerato dalla legge 14 novembre 1967, n. 1145, le valutazioni occorrenti per poter usufruire degli istituti dell'avanzamento normale, « perchè la riduzione delle aliquote dei valutandi e il blocco delle valutazioni hanno loro tolto la possibilità di almeno un turno di valutazione ». Tale situazione appare irrimediabile per quegli ufficiali che vengono a maturare i limiti di età proprio nel triennio considerato e sta determinando una grave ingiustizia a carico degli ufficiali che, per un mero fatto anagrafico e indipendentemente dai loro requisiti, non possono conseguire la promozione. Si rende necessario, quindi, predisporre gli strumenti atti a rimediare a questa sperequazione.

Tali strumenti si sostanziano, in particolare, nella possibilità che, in caso di raggiungimento dei limiti di età prima di poter conseguire la promozione, gli ufficiali che siano stati valutati almeno due volte per l'avanzamento ed iscritti in quadro per l'anno 1970

siano promossi a decorrere dal giorno precedente a quello del congedamento (articolo 1). Tali ufficiali ricevono, nel nuovo grado, una anzianità provvisoria corrispondente alla data di promozione, in attesa che venga stabilita l'anzianità definitiva dopo la promozione dei pari grado che li precedevano nel quadro di avanzamento per l'anno 1970 (art. 2).

È evidente che le promozioni in eccedenza determinano un provvisorio gonfiamento dell'organico che peraltro viene riassorbito a decorrere dal 1° gennaio 1971 con le normali cessazioni dal servizio permanente effettivo (art. 2).

Con queste disposizioni non viene conferito agli ufficiali beneficiari del provvedimento alcun vantaggio particolare e dunque la portata del disegno di legge è soltanto quella perequatrice che abbiamo sopra illustrato.

Questa sua natura ha consentito alla Commissione di superare talune obiezioni di principio emerse nel corso del dibattito. Si è infatti sostenuto che continuare a procedere attraverso ritocchi legislativi in materia di assetto del personale statale, sia militare sia civile, significa complicare ulteriormente la già complessa situazione e, in definitiva, ostacolare una organica riforma burocratica. L'argomento appare a prima vista assai suggestivo ma, a parte ogni considerazione sulla situazione di ingiustizia che in assenza del presente disegno di legge verrebbe a ripercuotersi su alcuni ufficiali, non è difficile rendersi conto che una siffatta impostazione pecca di astrattezza. È vero che la riforma organica tarda ad essere attuata ma è altrettanto vero che le singole concrete situazioni non tollerano alcun ritardo e alcuna stasi: la realtà, anche nel mondo della burocrazia e dei Corpi militari, è in continua evoluzione, e pone frequentemente problemi nuovi. Ad essi si deve far fronte mediante interventi particolari proprio per evitare il continuo deteriorarsi di una situazione già di per se stessa pesante. Nel caso in specie, poi, non si può dimenticare che si tratta di un Corpo, la Guardia di finanza, il quale, per il semplice fatto di dipendere da un Ministero tecnico, viene

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sovente escluso dai vantaggi che vengono concessi ad altri Corpi militari, riuscendo poi a conseguirli con un notevole ritardo. L'ultimo esempio è quello rappresentato dall'indennità operativa concessa alle tre Armi dell'Esercito e ai Carabinieri e della quale è stata solennemente promessa dal Governo l'estensione al Corpo della pubblica sicurezza: per il momento, a proposito di tale beneficio, non si è parlato della Guardia di finanza.

Vi sono dunque tutti i motivi per superare, in questo caso, le perplessità che possono derivare dal carattere settoriale del disegno di legge e per considerare astratto ogni eccessivo amore per l'organicità e la completezza dell'intervento dei legislatori.

È in questa convinzione, onorevoli senatori, che il vostro relatore vi invita a concedere il voto favorevole al disegno di legge oggi al vostro esame.

MARTINELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza che dopo l'entrata in vigore della legge 24 ottobre 1966, n. 887, siano stati valutati per l'avanzamento almeno due volte e siano iscritti nei quadri valevoli per il 1970, qualora siano raggiunti dal limite di età prima di poter conseguire la promozione, sono promossi al grado superiore in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno medesimo, il giorno precedente a quello in cui dovrebbero cessare dal servizio permanente.

Art. 2.

Agli ufficiali di cui all'articolo 1 viene attribuita, nel nuovo grado, anzianità provvisoria, corrispondente alla anzianità data di promozione. L'anzianità assoluta definitiva è determinata dopo che siano stati promossi i parigrado che li precedevano nel quadro di avanzamento per l'anno 1970 e sarà pari a quella attribuita all'ultimo di tali ufficiali.

Le eccedenze organiche derivanti nei vari gradi dalla applicazione della presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1971 con le vacanze risultanti da cause diverse da quelle di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887.